



DG PQAI
Prot. Uscita del 24/11/2015
Numero: **0079691**
Classifica:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativo alla "Attuazione delle Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2033/30/CE";

VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, in particolare l'art. 31 relativo agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente: "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2013, rg. N. 7, fgl. N. 350, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 218 del 17 settembre 2013, ed in particolare l'art. 7, comma 3 - dotazioni organiche e misure attuative;

VISTO il D.P.R. del 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 2014, reg. n.2493, con il quale è stato conferito al Dr. Luca Bianchi l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca ;

AB



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di incentivare le politiche di settore attraverso il finanziamento di programmi di ricerca per lo sviluppo dei comparti agricolo e forestale;

CONSIDERATA la necessità di determinare i criteri e le modalità per la concessione di aiuti agli Enti pubblici e privati, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca per lo sviluppo dei comparti agricolo e forestale;

CONSIDERATO la necessità di promuovere la ricerca per lo sviluppo di specifici settori o dei comparti agricolo e forestale attraverso la realizzazione di specifici programmi.

DECRETA

ART. 1

(campo di applicazione)

1. Il presente Decreto disciplina la concessione degli aiuti pubblici per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo di specifici settori o dei comparti agricolo o forestale, conformemente a tutte le disposizioni dell'articolo 31 del regolamento n. 702/2014, presentati da:
 - i Dipartimenti o gli Istituti Universitari, oppure Enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome, e di altri enti territoriali, i Consorzi interuniversitari;
 - gli Enti privati ed altri Enti che svolgono attività di ricerca non a scopo di lucro, unicamente se hanno tra i loro scopi istituzionali la ricerca.
2. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.

ART. 2

(Requisiti dei beneficiari)

1. Possono presentare la domanda per ottenere gli aiuti di cui all'art. 1, i Dipartimenti o gli Istituti Universitari, oppure Enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome, e di altri



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

enti territoriali, i Consorzi interuniversitari, gli Enti privati ed altri Enti che svolgono attività di ricerca non a scopo di lucro, unicamente se hanno tra i loro scopi istituzionali la ricerca aventi i seguenti requisiti:

- a) approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale utile;
- b) disponibilità dei fondi per garantire la copertura dei costi previsti dal programma.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome del beneficiario;
- b) descrizione del progetto o dell'attività di ricerca;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività di ricerca;
- d) elenco dei costi ammissibili;

tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

ART. 3

(Casi di esclusione)

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014.
2. Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente Bando beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento n. 720/2014.

ART. 4

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

2. I progetti dovranno essere coerenti con gli indirizzi programmatici comunitari e nazionali del settore di riferimento, con la tassativa esclusione di:

a) attività già effettuate;

b) spese di ordinaria gestione e di funzionamento.

3. Sono considerate ammissibili, ai fini del finanziamento, unicamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario.

ART. 5

(tasso di finanziamento)

- 1. L'intervento pubblico non può superare il 100% dei costi ammissibili per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo nei settori agricolo o forestale a beneficio degli Enti, indicati all'art. 1 del presente decreto.
- 2. Gli aiuti per le opere permanenti sono limitati a 10.000 euro l'anno.
- 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammessa agli aiuti previsti dal presente decreto.

ART. 6

(Cumulo)

1. I contributi di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti pubblici regionali, nazionali ed unionali:

a) purché le misure riguardino diversi costi ammissibili;

b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità dei aiuti applicabile in base all'articolo 31 del



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Regolamento (UE) 702/2014, pari al 100%.

ART. 7

(Approvazione realizzazione e verifica dei programmi)

1. I progetti ritenuti ammissibili, approvati da apposita Commissione nominata da questo Ministero devono essere realizzati entro il periodo massimo indicato nel provvedimento di impegno della spesa.
2. Eventuali varianti, nel limite massimo del 20% per ogni singola azione, o proroghe che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, devono essere preventivamente sottoposte all'esame ed all'approvazione di questo Ministero.
3. La corretta esecuzione dei progetti approvati e le spese rendicontate per la loro realizzazione, sono oggetto di verifica da parte di una apposita commissione nominata da questo Ministero.

ART. 8

(Modalità di liquidazione)

1. Contestualmente all'approvazione del progetto, può essere concessa, se richiesta, un'anticipazione non superiore al 30% dell'aiuto approvato, previa presentazione di una polizza fideiussoria nella misura del 110% dell'aiuto approvato.
2. Successivi acconti possono essere concessi al superamento del 30% dell'aiuto approvato fino ad un massimo dell'80%. Il restante 20% dovrà essere rendicontato come saldo finale.
3. La polizza è svincolata dopo la realizzazione del progetto ed a seguito della liquidazione del saldo.
4. Gli acconti ed il saldo finale sono corrisposti su presentazione del rendiconto delle spese ed a seguito del rilascio del nulla osta da parte della commissione di verifica che avrà proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo del progetto.

ART. 9

(Esenzione ed entrata in vigore)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
3. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

*ART. 10
(Pubblicazione)*

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di stato sul proprio sito istituzionale www.politicheagricole.it, ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Roma, 24 NOV. 2015

Il Capo Dipartimento
Luca Bianchi